

CIRCOLARE n. 23 del 21/09/2018

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Istanze da presentare a partire dal 22 settembre 2018

Palazzo Sabbadini del Torso
Via Aquileia, 17 - 33100 Udine
Tel. +39 0432 584911
Fax +39 0432 501485

Palazzo Degasperi
Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 6728511
Fax +39 040 775503

e-mail: info@finpronet.com www.studiofinpro.com

1 PREMESSA	3
2 SOGGETTI BENEFICIARI	4
2.1 Titolari di reddito d'impresa	4
2.2 Titolari di reddito di lavoro autonomo	4
2.3 Enti non commerciali	5
2.4 Irrilevanza del regime contabile adottato	5
3 AMBITO OGGETTIVO	5
3.1 Investimenti agevolabili	6
3.1.1 <i>Investimenti sulla stampa</i>	6
3.1.2 <i>Investimenti su radio e tv</i>	6
3.2 Spese escluse	7
4 AMBITO TEMPORALE	7
4.1 Investimenti 2017	7
4.2 Investimenti 2018	8
4.3 Momento di effettuazione dell'investimento	8
5 DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	8
5.1 Misura dell'agevolazione	8
5.2 Investimenti incrementali	9
5.2.1 <i>Stessi mezzi di informazione</i>	9
5.2.2 <i>Calcolo del limite dell'1%</i>	9
5.3 Calcolo dell'agevolazione	10
6 PROCEDURA PER L'ACCESSO	10
6.1 Comunicazione per l'accesso e dichiarazione sostitutiva	11
6.2 Termini di presentazione	11
6.3 Concessione dell'agevolazione	11
7 FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	12
7.1 Cumulabilità con altre agevolazione	12
7.2 Indicazione in dichiarazione dei redditi	12
7.3 Trattamento fiscale	13

1 PREMESSA

L'art. 57-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96), come modificato dall'art. 4 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172), prevede il riconoscimento di un **credito d'imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv**.

Con il DPCM 16.5.2018 n. 90, pubblicato sulla G.U. 24.7.2018 n. 170, sono state fornite le disposizioni attuative di tale agevolazione.

Al fine di accedere all'agevolazione i soggetti interessati devono presentare un apposito modello, approvato con provv. del Capo di dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.7.2018.

La seguente tabella sintetizza i tratti essenziali dell'agevolazione.

Ambito	Peculiarità del bonus investimenti pubblicitari
Soggetti beneficiari	Imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali
Investimenti agevolati	Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie effettuati: <ul style="list-style-type: none"> · sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on line</i>; · sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Profili temporali	Investimenti incrementali effettuati su stampa, radio e tv dall'1.1.2018. Investimenti incrementali effettuati dal 24.6.2017 al 31.12.2017 esclusivamente sulla stampa (anche <i>on line</i>).
Misura dell'agevolazione	Il credito d'imposta, che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è pari: <ul style="list-style-type: none"> · al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati; · al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e <i>start up</i> innovative (dopo l'approvazione della Commissione europea).
Accesso all'agevolazione	Non automatica, occorre presentare un apposito modello secondo precise modalità e tempistiche.
Fruizione dell'agevolazione	L'agevolazione può essere utilizzata esclusivamente in compensazione nel modello F24.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame:

- le **imprese**;
- i **lavoratori autonomi**;
- gli **enti non commerciali**.

L'art. 2 del DPCM 16.5.2018 n. 90 precisa che l'agevolazione si applica alle imprese e ai lavoratori autonomi indipendentemente:

- dalla natura giuridica assunta;
- dalle dimensioni aziendali;
- dal regime contabile adottato.

2.1 Titolari di reddito d'impresa

Il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24.7.2018 ha precisato che possono beneficiare del credito d'imposta i "**soggetti titolari di reddito d'impresa**".

Attingendo anche ai chiarimenti formulati in occasione di altre agevolazioni dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai titolari di reddito d'impresa, dovrebbero quindi essere ammessi all'incentivo:

- le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le società di armamento;
- le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

2.2 Titolari di reddito di lavoro autonomo

Possono beneficiare del credito d'imposta **anche i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo** (comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri 24.7.2018).

Ai sensi dell' art. 53 co. 1 del TUIR, sono redditi di lavoro autonomo "*quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni*".

Professioni regolamentate

Posto che il beneficio riguarda i lavoratori autonomi, lo stesso interessa quindi anche le professioni regolamentate.

Con riferimento a queste ultime, si ricorda che, in linea generale, è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto:

- l'attività delle professioni regolamentate;
- le specializzazioni e i titoli posseduti attinenti alla professione;
- la struttura dello studio professionale;
- i compensi richiesti per le prestazioni.
- In ogni caso, la pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

2.3 Enti non commerciali

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 4 co. 1 del DL 148/2017 all'art. 57-*bis* co. 1 del DL 50/2017, sono destinatari dell'agevolazione anche gli enti non commerciali.

Possono quindi beneficiare del credito d'imposta in esame:

- sia gli enti che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale (titolari di reddito d'impresa);
- sia quelli che non svolgono alcuna attività commerciale.

2.4 Irrilevanza del regime contabile adottato

La misura è riservata alle imprese e ai lavoratori autonomi a prescindere, stando all'art. 2 del DPCM 16.5.2018 n. 90, dal regime contabile adottato, quindi sia ordinario che semplificato.

3 AMBITO OGGETTIVO

In linea generale, sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie:

- **sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line***;
- sulle **emittenti televisive e radiofoniche** locali, analogiche o digitali.

3.1 Investimenti agevolabili

Nello specifico, possono beneficiare dell'agevolazione gli investimenti incrementali relativi all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati sulla stampa e su radio e tv locali (art. 2 e 3 del DPCM 16.5.2018 n. 90).

Le suddette spese sono tuttavia ammissibili al netto:

- delle spese accessorie;
- dei costi di intermediazione;
- di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

3.1.1 Investimenti sulla stampa

Sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali (art. 3 del DPCM 16.5.2018 n. 90):

- quotidiani e periodici;
- sia locali che nazionali;
- pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale;
- iscritti presso il competente Tribunale (ai sensi dell'art. 5 della L. 8.2.48 n. 47), ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (art. 1 co. 6 lett. a) n. 5 della L. 31.7.97 n. 249);
- dotati, in ogni caso, della figura del direttore responsabile.

Giornali editi in forma digitale - Condizioni per accedere all'agevolazione

L'art. 3 co. 1 del DPCM 16.5.2018 n. 90 precisa che sono agevolabili agli investimenti effettuati su giornali editi in **formato digitale** con le caratteristiche indicate all'art. 7 co. 1 e 4 del DLgs. 15.5.2017 n. 70.

Pertanto, ai sensi del richiamato art. 7 co. 1 del D. Lgs. 70/2017, per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di:

- un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico;
- funzionalità per l'accessibilità alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilità.

Inoltre, viene previsto che l'edizione digitale fruibile a titolo oneroso deve essere dotata di (art. 7 co. 4 del D.Lgs. 70/2017):

- un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti o di contenuti a pagamento;
- una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitale;
- un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari.

3.1.2 Investimenti su radio e tv

Sono agevolabili gli investimenti incrementali riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche:

- locali;
- analogiche o digitali;
- iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (art. 1 co. 6 lett. a) n. 5 della L. 31.7.97 n. 249).

3.2 Spese escluse

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DPCM 16.5.2018 n. 90, sono escluse le spese:

- per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di:

- pronostici,
- giochi o scommesse con vincite di denaro,
- messaggeria vocale o *chat-line* con servizi a sovrapprezzo.

Social network e motori di ricerca

Considerato quanto stabilito con riferimento agli investimenti agevolabili, risultano escluse le inserzioni pubblicitarie su:

- *social network*;
- motori di ricerca.

4 AMBITO TEMPORALE

Sono agevolabili i suddetti investimenti incrementali su stampa e su radio e tv effettuati **a decorrere dall'1.1.2018**.

Si tratta, quindi, di un'agevolazione introdotta a regime, non essendo fissati limiti temporali.

È inoltre previsto il riconoscimento dell'agevolazione **limitatamente ad alcuni investimenti sostenuti anche nel 2017**.

4.1 Investimenti 2017

Sono agevolabili gli investimenti incrementali pubblicitari effettuati:

- **dal 24.6.2017 al 31.12.2017;**
- **esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*.**

Per il 2017 sono quindi esclusi gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.

Investimenti incrementali

Il valore degli investimenti deve superare almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (art. 2 co. 2 del DPCM 16.5.2018 n. 90).

Pertanto, occorre considerare come termine di confronto gli investimenti effettuati sulla stampa nel periodo 24.6.2016 - 31.12.2016.

4.2 Investimenti 2018

Con riferimento al 2018, possono beneficiare del credito d'imposta gli investimenti:

- effettuati **dall'1.1.2018 al 31.12.2018;**
- in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
- **il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.**

In tal caso l'incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui mezzi di informazione interessati.

4.3 Momento di effettuazione dell'investimento

Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera realizzato, l'art. 4 co. 2 del DPCM 16.5.2018 n. 90 stabilisce che occorre fare riferimento alle regole generali della competenza previste dall'art. 109 del TUIR.

Pertanto, le spese di acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate (art. 109 co. 2 lett. b) del TUIR).

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata da:

- i soggetti di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali;
- ovvero, i soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c.

5 DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

5.1 Misura dell'agevolazione

L'agevolazione si sostanzia in un **credito d'imposta**, spettante comunque nel limite massimo di spesa stabilito, pari:

- **al 75% del valore degli investimenti incrementali effettuati;**
- al 90% degli investimenti incrementali nel caso di PMI e *start up* innovative, previa autorizzazione della Commissione europea.

Tale misura è comunque "teorica", posto che il credito liquidato potrebbe essere inferiore a quanto richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti superi l'ammontare delle risorse stanziato. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Distinzione per mezzo di comunicazione

Considerando che i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d'imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari, ma sempre a condizione che l'investimento complessivo superi almeno dell'1% quello effettuato nell'anno precedente.

5.2 Investimenti incrementali

Come sopra anticipato, sono agevolabili i soli investimenti il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui l'investimento nel 2017 fosse stato pari a 10.000,00 euro, nel 2018 sarebbe necessario un investimento di almeno 10.100,00 euro (vale a dire con un incremento di 100, dato da $10.000 \times 1\%$) per soddisfare tale requisito.

5.2.1 Stessi mezzi di informazione

Con la locuzione "stessi mezzi di informazione" si intende il tipo di canale informativo, quindi, la stampa, da una parte, e le emittenti radiofoniche-televisive dall'altra (non, invece, le singole testate giornalistiche o radiotelevisive).

5.2.2 Calcolo del limite dell'1%

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DPCM 16.5.2018 n. 90, l'incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui mezzi di informazione.

Come precisato nel comunicato 24.7.2018, *"nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l'incremento relativo all'investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d'imposta è calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, previa verifica della condizione che l'investimento nel suo complesso superi quello dell'anno precedente di un importo pari ad almeno l'1%".*

Occorre quindi anzitutto verificare che l'ammontare dell'incremento complessivo degli investimenti (pari alla sommatoria dell'ammontare degli incrementi derivanti dagli investimenti su stampa e dagli investimenti su radio-tv) sia superiore all'1% rispetto a quello dell'anno precedente.

Ne consegue che non sembra possibile accedere al credito d'imposta per l'incremento effettuato, ad esempio, sulla stampa se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l'incremento di spesa complessivo.

Assenza di investimenti pubblicitari nel periodo precedente

Né la norma primaria né il DPCM disciplinano la modalità di calcolo degli investimenti incrementali in caso di imprese di recente o nuova costituzione.

Secondo il Consiglio di Stato (parere n. 1255/2018) in assenza di investimenti nell'anno precedente o di soggetti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno, non può in ogni caso ritenersi sussistente un aumento percentuale degli investimenti pubblicitari pari ad almeno l'1% delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente, in quanto manca proprio il termine di raffronto consistente negli investimenti effettuati nella precedente annualità. Tale orientamento desta forti perplessità ma non ci sono ancora stati chiarimenti al riguardo.

5.3 Calcolo dell'agevolazione

Le istruzioni al modello di comunicazione forniscono rilevanti indicazioni in merito al calcolo del credito d'imposta, che, stando a quanto previsto, avviene in automatico da parte del *software* di compilazione.

Nello specifico, le istruzioni precisano che *"il credito d'imposta richiesto in relazione a ciascun mezzo di informazione, esposto nelle colonne 5 e 9, è determinato nel modo seguente:*

- viene calcolato l'importo complessivo del credito d'imposta pari al 75% (90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative) dell'ammontare totale dell'incremento (colonna 12);
- l'importo come sopra determinato viene poi ripartito in proporzione agli investimenti sui singoli mezzi di informazione (colonne 2 e 6)".

In sostanza, viene affermato che il calcolo del credito d'imposta relativo a ciascun mezzo di informazione (stampa da una parte, radio e tv dall'altra) viene effettuato:

- applicando la percentuale del 75% (o 90%) all'ammontare complessivo dell'incremento degli investimenti, derivante dalla sommatoria tra l'ammontare dell'incremento relativo agli investimenti effettuati sulla stampa e l'ammontare dell'incremento relativo agli investimenti effettuati su radio e tv;
- ripartendo l'importo del credito d'imposta calcolato sull'ammontare complessivo degli incrementi in proporzione agli investimenti effettuati nell'anno di riferimento (es. 2018) sui singoli mezzi di informazione.

6 PROCEDURA PER L'ACCESSO

Per accedere al credito d'imposta, i soggetti interessati devono **presentare un'apposita comunicazione telematica** secondo le modalità e i termini definiti con provv. del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.7.2018.

Il medesimo provvedimento ha, inoltre, approvato l'apposito modello, denominato "*Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali*".

La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:

- gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare;
- la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l'anno precedente, con distinta evidenza per ciascuna tipologia di investimenti (stampa o radio e tv);
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto distinto tipologia di investimento.

6.1 Comunicazione per l'accesso e dichiarazione sostitutiva

I soggetti interessati devono presentare tramite l'apposito modello:

- la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", prevista dall'art. 5 co. 1 del DPCM 90/2018 e contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", resa per dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'art. 3 del DPCM 90/2018.

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

- al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il modello può essere presentato:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia;
- ovvero, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
- ovvero, tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

6.2 Termini di presentazione

Il provv. 31.7.2018 dispone che la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per l'accesso al beneficio per l'anno 2017 e la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" per l'accesso al beneficio per l'anno 2018 siano presentate, **separatamente, dal 22.9.2018 al 22.10.2018** (mediante il modello approvato).

Le istruzioni alla compilazione del modello evidenziano quindi che:

- per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2018, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata dal 22.9.2018 al 22.10.2018;
- per gli investimenti effettuati nel 2017, la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" va presentata dal 22.9.2018 al 22.10.2018.

6.3 Concessione dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa:

- nel limite del tetto massimo di spesa;
- con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Ai sensi del DPCM 16.5.2018 n. 90, l'agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce il tetto di spesa da ripartire.

Per la concessione del credito d'imposta è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, di cui:

- 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018);
- 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.

Il credito d'imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziato. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Nel caso si debba ricorrere alla ripartizione percentuale, scattano anche due limiti (tetti) individuali:

- 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali;
- 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.

Per l'anno 2018, i due tetti quotano rispettivamente:

- 1.500.000,00 euro per gli investimenti sulla stampa
- 250.000,00 euro per quelli sulle emittenti radiofoniche e televisive

Entro il 21.11.2018 (a regime, entro il 30 aprile di ciascun anno), il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l'elenco dei soggetti richiedenti il credito d'imposta per gli investimenti relativi all'anno 2018, con l'indicazione:

- dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse;
- dell'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso (art. 5 co. 3 del DPCM 16.5.2018 n. 90).

7 FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta riconosciuto:

- è utilizzabile esclusivamente **in compensazione mediante modello F24**;
- va **indicato nella dichiarazione dei redditi**.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena lo scarto.

Qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente rispetto all'importo spettante, il modello F24 è scartato.

7.1 Cumulabilità con altre agevolazione

Il credito d'imposta è **alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa**, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse (art. 4 co. 3 del DPCM 18.5.2018 n. 90).

7.2 Indicazione in dichiarazione dei redditi

Ai sensi dell'art. 5 co. 4 del DPCM 16.5.2018 n. 90, il credito d'imposta va indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta di **maturazione** del credito a seguito degli investimenti effettuati;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta **successivi** fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.

7.3 Trattamento fiscale

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta dovrebbe configurarsi come un **contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP**.

Posto che, in linea di massima, le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d'imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio, sotto il profilo fiscale lo stesso genera ricavi ai sensi dell'art. 85 co. 1 lett. g) del TUIR, trattandosi di contributo spettante in conto esercizio a norma di legge.

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.fiscale@finpronet.com